

REGOLAMENTO COMUNALE
per il Compostaggio Domestico e di Comunità

COMUNE DI MARINO

Approvato Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 27/12/2017

Art. 1 – Oggetto, finalità e obiettivi del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto le modalità di gestione del servizio di Compostaggio domestico e di Comunità, al fine di garantire la separazione delle frazioni compostabili con l'obiettivo di:

- ridurre la quantità dei rifiuti urbani prodotti;
- aumentare la quantità di rifiuti recuperati mediante raccolta differenziata;
- ridurre i costi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti organici;
- promuovere la produzione e l'utilizzo diretto da parte dei privati cittadini del compost.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai rifiuti domestici compostabili tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) gli scarti di frutta e verdura;
- b) i gusci d'uovo sminuzzati;
- c) la cellulosa (carta da cucina, fazzoletti di carta);
- d) gli scarti di cibo;
- e) i trucioli di legno;
- f) i fondi di caffè ed i filtri di tè;
- g) le ramaglie ed il legno purché sminuzzati;
- h) i fiori recisi;
- i) le foglie e gli sfalci d'erba di giardino;
- j) la lettiera di piccoli animali;
- k) le fibre naturali;
- l) quanto normalmente introdotto all'interno del contenitore adibito alla raccolta domiciliare della frazione organica.

Le tipologie di rifiuto sono individuate ai sensi dell'allegato D - Elenco dei rifiuti istituito Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 della parte IV del D.Lgs. 152/06

Art. 2 - Compostaggio domestico e condominiale

1. Il Comune promuove il trattamento in proprio della frazione organica dei rifiuti urbani, attraverso il processo di compostaggio domestico che va condotto nei limiti e nel rispetto del quadro normativo vigente e in particolare della L. 221/2015 e del DM 266/2016, emanato dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, il 29/12/2016.

2. L'utente, domestico o non domestico, che pratica il compostaggio domestico, iscritto all'Albo Compostatori di cui all'art. 5, è tenuto ad avviare a recupero in proprio la frazione organica, prodotta nell'unità domestica di appartenenza o dall'esercizio commerciale, di proprietà dell'utente stesso o gestito. Per frazione organica si intendono tutti i rifiuti di natura organica provenienti da attività di preparazione dei pasti e delle pietanze, residui di cibo e piccoli quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino come specificato all'art. 1;

3. L'utente, dal momento dell'iscrizione all'Albo dei Compostatori di cui all'art. 5, non potrà conferire al circuito di ritiro/raccolta rifiuti ("porta a porta", isole ecologiche, ecocentro, cassonetti) i rifiuti organici destinati al compostaggio domestico di cui al presente articolo. L'utente potrà comunque conferire rifiuti vegetali provenienti dalle attività di manutenzione del verde secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione;

4. Possono aderire al compostaggio domestico le utenze domestiche e non domestiche, comprese quelle condominiali, che dispongono di un'area verde (orto o giardino) non pavimentata, di proprietà privata o del condominio, di almeno 20 metri quadrati per componente del nucleo familiare, che effettuano il compostaggio domestico.

5. L'utente si impegna ad applicare i principi del compostaggio domestico al fine dell'ottimizzazione del processo e dell'ottenimento di compost di qualità, provvedendo ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare e assicurando un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale, evitando in tal modo disagi ai vicini;

7. L'utente s'impegna ad utilizzare il compost risultante dall'attività di compostaggio per corretti fini agronomici nelle aree a verde di proprietà del singolo compostatore, o del condominio nei casi di compostaggio condominiale;

8. Il compostaggio domestico deve essere realizzato in modo da non recare danno all'ambiente, costituire pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per le altre utenze. In caso di difficoltà di gestione del processo di compostaggio, dovrà essere avvertito Il settore Ambiente del Comune e/o l'impresa di gestione dei servizi di igiene urbana. Queste ultime provvederanno a consigliare la tecnica più idonea per risolvere le problematiche;

9. Le compostiere concesse in comodato d'uso gratuito da parte del Comune (fino ad esaurimento delle scorte e solo per le utenze in cui si ha la residenza) o acquistate dal compostatore, devono essere posizionate ad una distanza di almeno 2,50 metri dai confini di proprietà (ovvero comunque ad almeno 10 metri dalle abitazioni vicine), che si estende a 10,00 metri nel caso del sistema a cumuli e buche (ovvero ad almeno 15 metri dalle abitazioni vicine). In quest'ultimo caso, tale distanza deve essere verificata anche nei confronti di unità abitative in cui abita/no il/i detentore/i della compostiera, se condominiali. Nel caso in cui la compostiera debba essere posizionata ad una distanza inferiore, è necessaria l'autorizzazione scritta del confinante, ferme restando le norme del Codice Civile inerenti il divieto di immissioni moleste ai vicini.

10. Attività vietate:

- È vietato miscelare rifiuti pericolosi con i rifiuti compostabili;
- È vietato in ogni caso immettere, nei contenitori dei rifiuti compostabili, rifiuti diversi da quelli ai quali siano destinati;
- È vietato depositare i rifiuti nella compostiera quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio ed abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore, creando in queste situazioni danni paesaggistici e odori molesti per il vicinato ed in generale per le persone;
- È vietato danneggiare le compostiere offerte in comodato d'uso, impiegarle per usi impropri e trasportarle in luoghi diversi da quelli previsti;
- È vietata la combustione dei rifiuti;
- È vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e private nonché l'immissione di rifiuti adibiti al compostaggio, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

11. Affinché un gruppo di utenze condominiali possa praticare compostaggio presso orti o giardini in comproprietà, è necessario il consenso a maggioranza dell'assemblea condominiale (copia del verbale sarà allegare nel modulo di richiesta). Nel caso l'assemblea condominiale si esprima a maggioranza favorevolmente, l'amministratore condominiale (o in caso di assenza, un delegato condominiale) dovrà effettuare per l'intero condominio l'iscrizione unica all'Albo compostatori (di cui all'art.3) indicando l'elenco delle utenze che aderiscono a tale pratica. Il presente elenco dovrà essere firmato dai sottoscrittori che resteranno comunque responsabili in solido della corretta conduzione delle attività di compostaggio.

Art. 3 - Compostaggio di Comunità

Il Compostaggio di comunità è effettuato e condotto in ottemperanza alla normativa vigente ed in particolare in conformità al D.Lgs. 152/06, alla L. 221/2015, al DM 266/2016, alle previsioni del Regolamento TARI e a quanto indicato nel presente Regolamento.

Il compostaggio di comunità è installato e gestito dall'organismo collettivo, previamente costituito dai soggetti conferenti. Il compost prodotto è utilizzato da parte delle utenze conferenti o dai soggetti titolari dei terreni presso i quali è praticato, ai sensi delle stesse norme di legge sopra citate. Gli impianti di compostaggio di comunità sono classificati in funzione delle quantità di rifiuti organici annui trattati: impianti statici o impianti elettromeccanici.

Gli impianti statici hanno una taglia di trattamento massimo annuale di 10 tonnellate. Possono essere quindi utilizzati cassoni o "cassette" in legno o in altro materiale idoneo allo scopo. Tali compostiere sono dotate di fondo, coperchio e pareti chiuse e di due camere: una per il

conferimento e l'altra per la maturazione del compost. Il dimensionamento delle camere di conferimento avviene, come da art 8, ipotizzando che il conferimento in sei mesi è la metà del quantitativo massimo annuo conferibile pari quindi a 10 tonnellate.:

Nelle compostiere statiche la permanenza nelle singole camere è di almeno 6 mesi, in altri termini operativamente si procede come segue:

1. si riempie la camera 1 per 6 mesi continuativi,
2. si passa a riempire la camera 2 per altri 6 mesi
3. si svuota la camera 1
4. si cambia denominazione alle camere (la 1 diviene 2 e la 2 diviene 1)
5. si torna ad inizio ciclo

Le compostiere di tipo elettromeccanico sono macchine nelle quali :

- l'aerazione viene forzata da un opportuno sistema di ventilazione,
- l'aria esausta passa attraverso un filtro prima di essere rilasciata in atmosfera,
- la massa sottoposta a compostaggio viene periodicamente rivoltata meccanicamente.

Con queste macchine la prima fase di compostaggio, quella di bio ossidazione, e spesso anche tutta o parte della successiva fase di maturazione avviene in un ambiente chiuso.

Le compostiere elettromeccaniche possono essere monocamera, solitamente si tratta di un unico cilindro attraverso il quale fluisce il materiale, oppure con più camere. In questo caso viene prevista una camera di conferimento e una o più camere di successiva bio ossidazione e/o maturazione. Nel caso in cui la fase di maturazione sia ancora da effettuare o da terminare, il processo si conclude esternamente in cumulo o in compostiere statiche.

Art. 4 – Best Practices del Compostaggio

Per fare un buon compost le regole di base sono:

- mescolare bene gli scarti umidi e scarti secchi (equilibrio secco– umido): Carbonio e azoto. Il giusto equilibrio fra questi due elementi favorisce una decomposizione rapida. Contengono un'alta percentuale di azoto: scarti vegetali della cucina, fondi di caffè, sfalci d'erba, lettiera di animali erbivori. Sono invece ricchi di carbonio: foglie, carta, trucioli e pezzetti di legno. L'equilibrio ideale si ottiene con una miscela composta da 2/3 di rifiuti azotati e da 1/3 di rifiuti ricchi di carbonio.;
- sminuzzare il più possibile i rifiuti da compostare (si accelera la decomposizione dei rifiuti), con le forbici o con i biotrituratori;
- mantenere porosa la massa con l'utilizzo di materiali secchi (rametti, cippato, foglie cartoni...) e aerare bene gli scarti in decomposizione rimescolandoli (almeno una volta al mese in inverno e una volta ogni due settimane in estate) all'interno della massa in decomposizione , così da favorire lo sviluppo della flora microbica aerobica, ed evitare la formazione di cattivi odori e il proliferare di animali indesiderati);
- utilizzare compostiere che garantiscono sempre l'afflusso di ossigeno (munite di fori di aerazione e coperchi rimovibili);
- mantenere la giusta umidità della massa in decomposizione (nel periodo estivo è bene aggiungere acqua). Se il cumulo è troppo umido, la decomposizione microbica rallenta notevolmente, viceversa se è troppo bagnato c'è scarsità di ossigeno e la decomposizione si trasformerà in marcescenza. Una semplice prova per verificare il grado ottimale di umidità del compost è quella "del pugno": stringendo un pugno di compost, se questo gocciola allora è troppo umido, se invece risulta molto secco e disaggregato allora bisogna aggiungere acqua;
- temperatura: Normalmente nel centro del cumulo oscilla tra i 45° e i 60°, ottimale perché i bio-riduttori possano lavorare. Nelle compostiere commerciali le finestre di aerazione del coperchio servono alla regolazione: andranno chiuse in inverno, per evitare che il contenuto si raffreddi, e aperte in primavera, estate e autunno

- scegliere il giusto luogo (sotto un albero, o comunque in un luogo non troppo assolato d'estate e non troppo ombreggiato d'inverno);
- posizionare la compostiera preferibilmente a contatto diretto col terreno nudo e prepararne bene il fondo con piccole potature e ramaglie (drena i liquidi e permette lo scambio con i batteri e piccoli invertebrati presenti nel terreno che aiutano la decomposizione dei rifiuti).

È consigliabile ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di maturazione e rendere il composto omogeneo. Nel caso di utilizzo della buca o concimaia, questa deve essere ben drenata e deve permettere la circolazione dell'aria.

Tra i materiali non compostabili o da evitare, vi sono:

- Vetro, ceramiche, plastiche, metalli, carta patinata, gomma, (non sono biodegradabili);
- Tessuti e pannolini (sono spesso sintetici);
- Tutti gli altri materiali non previsti fra quelli compostabili.

Art.5 - Albo Compostatori - Istituzione e modalità di adesione

Il Comune istituisce l'Albo dei Compostatori, sia cartaceo che elettronico, contenenti i dati degli utenti che praticano il compostaggio.

L'iscrizione all'Albo compostatori comporta impegno a non beneficiare del servizio RSU del Gestore affidatario, relativamente alla frazione organica RSU a partire dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuta iscrizione all'Albo Compostatori comunale.

L'utente, o il gruppo di utenti, che intende effettuare il compostaggio domestico presenta l'apposita domanda secondo quanto indicato al successivo art. 10. Nel caso in cui, a seguito della verifica da parte degli uffici comunali preposti l'utenza è risultata idonea,

L'iscrizione all'Albo Compostatori comunale ha valore fino al 31 dicembre successivo alla data di presentazione dell'istanza.

L'istanza di adesione/messa in esercizio (o conferma di adesione/messa in esercizio) di cui al successivo art. 10, va presentata entro il 31 marzo di ogni anno, relativamente all'anno fiscale in corso, al protocollo dell'Ente o mediante Pec - all'indirizzo protocollo@pec.comune.marino.rm.it - utilizzando i modelli messi a disposizione dall'Ente e allegando tutta la documentazione prevista ed elencata al successivo art. 10 del presente Regolamento. L'iscrizione all'Albo compostatori comunale, costituirà impegno a non beneficiare del servizio di raccolta della frazione organica e darà diritto, previa approvazione della domanda, all'applicazione delle agevolazioni della tassa rifiuti: secondo quanto disposto nell'art. 11 del presente Regolamento e dal Regolamento comunale Tari Normalizzato – approvato con DCC n. 47 del 27/12/2017.

Art. 6 – Condizioni di utilizzo degli Impianti

1. Nelle compostiere statiche è richiesto un rimescolamento manuale della massa umida degli scarti con le componenti secche, almeno 1 volta al giorno e un rivoltamento più energetico almeno una volta alla settimana. Nelle compostiere elettromeccaniche è richiesto un rimescolamento 5 volte al giorno da effettuarsi meccanicamente.

2. Durante il processo, dovrà essere garantita, a carico del conduttore dell'impianto, la verifica del raggiungimento della temperatura di 55° per almeno tre giorni.

I tempi complessivi di produzione del compost devono essere di almeno 6 mesi nel caso di compostiera statica e nel caso di compostiera elettromeccanica non inferiori a 90 giorni complessivi del tempo in macchina e dell'eventuale successiva maturazione in cumulo o in compostiera statica. I tempi di residenza in compostiera elettromeccanica non possono essere inferiori a 30 giorni.

3. Tutti gli impianti per il compostaggio di comunità dovranno essere dotati di sonde per la misura della temperatura poste all'interno della massa in lavorazione. Per quantitativi superiori alle 5 tonnellate annue di rifiuti organici trattati, è obbligatorio anche il monitoraggio dell'umidità. Tutte

queste verifiche devono essere condotte e registrate, almeno con cadenza settimanale dal conduttore dell'impianto.

4. Gli Impianti di Compostaggio di Comunità a servizio di utenze non domestiche possono essere installati in terreni privati secondo quanto previsto dalle norme vigenti. In tale caso gli stessi saranno censiti dal Comune di Marino. Il loro funzionamento, le modalità di conferimento e l'impiego del Compost prodotto saranno disciplinati ai sensi Legge 221/2015 e del DM n. 266 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 29/12/2016.

Art. 7 – Materiali da avviare a Compostaggio domestico, condominiale e di Comunità

Le tipologie di rifiuto sono individuate ai sensi dell'allegato D - Elenco dei rifiuti istituito Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 della parte IV del D.Lgs. 152/06

Si potranno compostare principalmente i seguenti materiali:

- c.e.r. 20 01 08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense);
- c.e.r. 20 02 01 (rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi). I rifiuti prodotti da giardini, parchi e dell'orto (sfalci e piccole potature) vanno preferibilmente utilizzati quali materiali strutturanti nel processo di compostaggio. I rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione del verde (rami di medie e grandi dimensioni, piante, ecc..) possono essere conferiti al servizio di raccolta secondo quanto previsto dal regolamento comunale in materia.
- c.e.r. 150101 imballaggi in carta e cartone, con l'esclusione di quelle contenenti inchiostri non compostabili, limitatamente alle quantità necessarie come strutturante;
- c.e.r. 200101 carta e cartone, con l'esclusione di quelle contenenti inchiostri non compostabili, limitatamente alle quantità necessarie come strutturante.

È consentito il compostaggio di altre frazioni degradabili (ad es.: lettieri per piccoli animali, ceneri, scarti di attività hobbistiche, ...) a condizione che sia escluso l'apporto di sostanze potenzialmente inquinanti o comunque peggiorative della qualità del compost prodotto.

Art. 8 – Collocazione e Accesso all'Impianto di Comunità

Ogni singolo impianto di compostaggio di comunità è ubicato in aree di disponibilità dell'organismo collettivo. L'impianto di compostaggio di comunità è ubicato nelle vicinanze delle utenze conferenti e comunque ad una distanza non superiore a 1 km dalle utenze conferenti.

L'impianto è installato nel rispetto delle distanze prescritte dalle norme in materia di urbanistica ed edilizia vigenti.

I soggetti autorizzati al conferimento presso ogni singolo impianto sono esclusivamente le utenze facenti parte dell'organismo collettivo come dichiarate ed autorizzate dal Comune di Marino. L'accesso agli impianti può avvenire in qualsiasi orario utilizzando un accesso privilegiato mediante chiave o lucchetto a combinazione.

Art. 9 – Quantità conferibile all'Impianto di Comunità e dimensionamento

Al fine di consentire il corretto funzionamento, i rifiuti organici conferiti devono essere compatibili in qualità e quantità al numero delle utenze conferenti. E come indicato all'art 4 , gli impianti statici non devono superare le 10 ton. annuali, mentre gli impianti elettromeccanici non devono superare le 130 ton. annuali.

Art. 10 – Contenuti della domanda di adesione al Compostaggio domestico, condominiale e di Comunità

1. Il compostaggio domestico, non domestico e condominiale, dovranno essere svolti secondo le indicazioni contenute nel presente Regolamento, compatibilmente a quanto disciplinato nel regolamento TARI Normalizzato e secondo il quadro normativo vigente. L'utenza aderirà all'iniziativa compilando e sottoscrivendo l'apposito modello messo a disposizione dal Comune di Marino - settore Ambiente. L'istanza di adesione all'Albo Compostatori, presentata ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, produrrà gli effetti sia operativi di cui sopra, sia di riduzione

fiscale ai sensi del Regolamento TARI Normalizzato, a partire dal trentesimo giorno successivo all'approvazione della stessa, da parte dell'Ufficio comunale Ambiente preposto. Detta Istanza dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- Copia della ricevuta o fattura relativi all'acquisto della compostiera domestica, se acquistata, oppure dichiarazione di possesso in comodato d'uso di compostiera consegnata dal Comune;
- Copia della planimetria dell'immobile di proprietà, comprensivo dello spazio esterno;
- Copia di un documento di identità del titolare dell'immobile o dell'esercizio commerciale dotato dei requisiti, residente sul territorio del Comune di Marino;
- Dichiarazione di conformità delle distanze da strade e confini ove il richiedente intende ubicare la compostiera, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia di Compostaggio, di Edilizia e Urbanistica.

2. L'impianto di Compostaggio di Comunità è installato ed esercito dall'organismo collettivo, previa comunicazione di messa in esercizio a firma del responsabile dell'impianto da inviare al Comune di Marino - settore Ambiente almeno 15 giorni prima della messa in esercizio dell'impianto ed è redatta sulla base del modello messo a disposizione dal settore Ambiente.

La comunicazione dovrà essere corredata di relazione illustrativa, i cui contenuti minimi sono i seguenti:

- l'ubicazione dell'impianto,
- le tonnellate massime presunte di rifiuti organici trattate annualmente,
- l'indicazione della tipologia, il modello e le caratteristiche dell'impianto utilizzato,
- l'autodichiarazione di conformità dell'impianto al presente regolamento,
- il piano di utilizzo del compost prodotto con quantità presunte, impieghi ed individuazione delle aree di destinazione,
- elenco delle utenze conferenti e della tipologia di attività di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 se utenze non domestiche.

Per le richieste di rinnovo per gli anni successivi al primo, sarà messo a disposizione un modello di istanza semplificato contenente una dichiarazione di conferma delle condizioni di ammissibilità per l'iscrizione all'Albo dei compostatori.

Art. 11 – Applicazione della Riduzione percentuale sulla Tassa Rifiuti e Verifica

Le utenze che di fatto conducono in maniera continuativa l'attività di compostaggio domestico, non domestico, condominiale e di comunità, hanno diritto ad una riduzione della tassa sui rifiuti, il cui importo viene stabilito nello specifico Regolamento TARI Normalizzato.

Il Comune di Marino, di concerto con le Autorità sanitarie o di Pubblica Sicurezza preposte, potrà operare periodici controlli sugli utenti iscritti all'Albo compostatori, così come presso gli Impianti di Compostaggio di Comunità o i terreni privati di cui sopra, onde verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e la compatibilità delle attività ai principi di salvaguardia dell'Ambiente e della Salute, nonché al Regolamento TARI Normalizzato del Comune di Marino e al quadro normativo vigente: in particolare al DPR 158/1999, al D. Lgs. 152/2006, alla L. 147/2013 (Stabilità 2014), alla L. 221/2015 e al DM 266/2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Art. 12 – Obblighi delle Utenze Conferenti all'Impianto di Comunità e al Compostaggio

Le utenze conferenti sono obbligate a rispettare, oltre alla normativa vigente in materia, tutte le norme del presente Regolamento, le eventuali osservazioni ed consigli impartiti dal Comune di Marino e dal conduttore dell'impianto.

Art. 13 – Obblighi del Conducente dell’Impianto di Comunità

Il conducente dell’impianto ha l’obbligo di sovrintendere al corretto funzionamento dell’impianto e in particolare:

- garantire che l’accesso alla compostiera sia riservato alle sole utenze aventi diritto,
- garantire che i conferimenti siano quelli previsti per il compostaggio di comunità,
- provvedere al corretto bilanciamento fra scarti organici e strutturante,
- provvedere alla gestione del biofiltro, qualora sia presente

- provvedere al rilascio del compost prodotto alle stesse utenze conferenti,
- tenere un registro, anche in formato elettronico, dei conferimenti di rifiuti e del compost prodotto e del compost fuori dalle specifiche definite dal decreto, Tale adempimento è obbligatorio per impianti di taglia superiore alle 10 ton/anno.
- tenere un registro, per le apparecchiature di taglia oltre le 10 tonn e fin a 130 tonn, anche in formato elettronico, dei rifiuti conferiti, del compost prodotto, degli scarti e del compost fuori dalle specifiche,
- tenere un registro, anche in formato elettronico, delle temperature e dell’umidità rilevata almeno settimanalmente
- eseguire la derattizzazione qualora sia necessaria
- qualora richiesto eseguire la cippatura delle ramaglie conferite
- comunicare al Responsabile tempestivamente, nel caso si verificano problemi e sospensioni nelle attività di conduzione degli impianti

Art. 14 - Calcolo della Raccolta Differenziata dei Rifiuti organici utilizzati nel Compostaggio domestico e di Comunità

Sono considerati nel computo della raccolta differenziata i rifiuti avviati a compostaggio domestico mediante l’impiego di composte ovvero altre metodologie previste. A tal fine potranno essere computati tali quantitativi previa verifica e attestazione.

Nel caso di compostaggio domestico, il quantitativo in peso da computare, è dato dal risultato della seguente formula: $PC = \sum V_{ci} * ps * 2$ dove:

- PC = peso del compostaggio (kg);
- ps = peso specifico della frazione organica pari a 500 kg/m³; - $\sum V_{ci}$ = volume totale delle compostiere assegnate dal Comune (m³); - 2 = numero di svuotamenti annui.

I volumi dei composte sono raccolti e inseriti nell’Albo comunale dei compostatori, nel caso di cumuli/fosse cui viene attribuita una volumetria standard pari a 0,3 m³/utenza/anno.

Nel Caso del compostaggio di Comunità, il quantitativo in peso da computare è comunicato al Comune di Marino, entro il 31 gennaio di ogni anno dal responsabile dell’impianto, nel caso l’impianto medesimo sia dotato di apposita bilancia certificata, in caso di assenza di sistemi di misurazione il quantitativo è individuato direttamente dal Comune di Marino, moltiplicando il numero di utenti conferenti per la quota media di rifiuto organico presente nel rifiuto urbano, stimata in 90 kg/ab/anno.

Art. 15 – Compostaggio di Comunità – Divieti

Nell’impianto è vietato:

- a) il conferimento di rifiuti diversi da quelli compostabili;
- b) il conferimento di rifiuti che potrebbero contenere potenziali inquinanti;
- c) il conferimento di rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle indicate nella comunicazione di inizio attività;
- d) il superamento dei limiti quantitativi dichiarati;
- e) qualsiasi emissione molesta per altri utenti e per l’ambiente (emissioni in atmosfera, percolazione nel suolo);

f) l'utilizzo del compost di qualità non conforme agli standard previsti dalla normativa.

Art. 16 – Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, rappresentano illeciti amministrativi e sono punite con le sanzioni amministrative determinate secondo le modalità e le forme di vigilanza, accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dalla Legge 689/81, capo primo e D.Lgs. 152/06.

L'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dagli organi comunali preposti.

La gestione non corretta delle attività di compostaggio domestico, condominiale o di comunità comporta la cancellazione dall'Albo Compostatori e la revoca degli sgravi sulla TARI previsti per l'intero anno in corso.

Art. 17 – Impiego del Compost

Il compost prodotto è utilizzato, dalle utenze conferenti e produttrici, nei terreni a propria disposizione o in terreni comunali, previo accordo con il Comune di Marino e secondo la disciplina in vigore, ai sensi della L. 221/2015, del DM (Min. dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) 226 del 29/12/2016.

Il compost in uscita dagli impianti di comunità dovrà rispettare i seguenti parametri:

- l'umidità è compresa tra un minimo 30% ed un massimo 50%;
- la temperatura massima non supera i 2 gradi centigradi rispetto a quella ambientale;
- il pH è compreso tra 6 e 8,5;
- le frazioni estranee, diverse da quelle indicate nell'articolo 5, sono inferiori al 2% in peso;
- le frazioni pericolose sono assenti.

Il compost semigrezzo (4-6 mesi) non è completamente maturo, contiene una grande quantità di elementi nutritivi e apporta al suolo molti organismi viventi. E' indicato per concimare tutti gli alberi e gli arbusti da frutto e gli ortaggi con forti esigenze nutritive, come cavoli, pomodori, porri, patate, sedano, rabarbaro, mais, cetrioli, zucchini e zucche.

Il compost maturo (8-12 mesi) è un terriccio nero, soffice, molto ricco di acidi umici e utile soprattutto per migliorare la struttura del terreno.

Può essere utilizzato anche per la preparazione di terricci per le semine e per le piante in vaso, per la concimazione degli ortaggi come piselli, fagioli, carote, cipolle, insalate e infine per i fiori e le piante ornamentali del giardino e per il prato.

E' consigliabile distribuire circa 5-6 Kg di compost per mq ogni anno, che corrisponde circa a tre palate colme di compost per metro quadrato.

Sia il compost semigrezzo che quello maturo non vanno mai interrati profondamente, ma solo superficialmente, nei primi 5-10 cm del suolo.

Art. 18 – Applicazione

Il presente Regolamento, composto di n. 18 articoli, entra in vigore contestualmente alla esecutività della delibera di approvazione dello stesso.